



Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Berna, 22.09.2010 N. 323.0.5.2010

Circolare R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS - Serbia e dell'accordo bilaterale Svizzera - Serbia sull'agricoltura in data 1° ottobre 2010

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Con l'entrata in vigore dell'accordo alla Serbia verrà soppresso lo stato di paese beneficiante di preferenza come paese in via di sviluppo. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio figuranti nella tariffa doganale elettronica (<u>t@res</u>) saranno adeguate al momento dell'entrata in vigore.

2 Disposizioni in materia d'origine

Il protocollo in materia di origine corrisponde al modello paneuromediterraneo e costituisce la base per la futura estensione della zona euromediterranea agli Stati dei Balcani occidentali. Fino a nuovo avviso si applica unicamente il cumulo bilaterale. Il cumulo diagonale, come ad esempio con l'UE, non è ancora possibile.

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS - Serbia

Portata territoriale

- Paesi dell'AELS
- Serbia

Campo d'applicazione

- Merci dei capitoli 25 97 della tariffa doganale, esclusi pochi prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- Prodotti agricoli trasformati
- Pesci e prodotti di mare

2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera - Serbia

Questa convenzione concerne alcuni prodotti agricoli di base dei capitoli 1 - 24.

2.2 Regole d'origine e della lista

Sono valide le stesse regole della lista e dell'origine come quelle del protocollo d'origine Euro-Med.

2.3 Cumulo d'origine

Quest'accordo di libero scambio contiene il protocollo d'origine Euro-Med che prevede il cumulo diagonale per i prodotti industriali nell'ambito del sistema di cumulo Euro-Med. Tuttavia, al momento della sua entrata in vigore si potrà applicare unicamente il cumulo bilaterale AELS-Serbia. Per quanto concerne l'applicabilità del cumulo all'interno del sistema Euro-Med si rinvia alla Matrix risp. ai suoi costanti aggiornamenti (cfr. anche il Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei). Mediante il cosiddetto "News service" è possibile abbonarsi alle novità relative a questo documento.

2.4 Drawback

Occorre osservare le disposizioni relative al drawback. Non è previsto alcun periodo di transizione.

2.5 Prove dell'origine

Le prove dell'origine valide sono il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 (CCM) o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore nonché la dichiarazione d'origine su fattura o su fattura EUR-MED per gli invii d'un valore complessivo non superiore a fr. 10'300.--. Informazioni relative all'allestimento delle prove d'origine EUR-MED sono desumibili dal Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei e dalle Istruzioni concernenti le prove dell'origine.

2.5.1 Testo della dichiarazione su fattura

Occorre utilizzare il testo del protocollo d'origine Euro-Med.

2.6 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni attuali si estendono anche al presente accordo.

3 Smantellamento dei dazi all'importazione in Serbia

L'accordo è asimmetrico. Gli Stati dell'AELS risp. la Svizzera ridurranno o smantelleranno in una sola volta i propri dazi e tributi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, mentre la Serbia disporrà invece di un periodo transitorio per la soppressione progressiva dei suoi dazi fino al totale libero scambio.

Informazioni dettagliate in merito allo smantellamento dei dazi:

Merci dei capitoli 25 - 97

- <u>Tabella A dell'Allegato III</u> (riduzione del 60% al momento dell'entrata in vigore)
- Tabella B dell'Allegato III (riduzione del 40% al momento dell'entrata in vigore)
- Tabella C dell'Allegato III (riduzione del 30% al momento dell'entrata in vigore)

Prodotti agricoli trasformati (Tabella 2 del Protocollo A)

Prodotti agricoli de base (allegato 1 all'accordo bilaterale)

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito oppure in regime di deposito provvisorio di deposito doganale o di zona franca in Svizzera, possono tuttavia usufruire di un'imposizione preferenziale. A tal scopo - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – si dovrà presentare un certificato EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente.

5 Documenti

L'accordo integrale AELS - Serbia e l'accordo bilaterale sull'agricoltura sono pubblicati sul <u>sito dell'AELS</u> in lingua inglese.

Dalla data d'entrata in vigore i documenti usuali saranno consultabili anche nel R-30 "Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci".

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.